


# COMUNE DI VILLARBASSE

Provincia di Torino

PUBBLICATO  
DAL 24-12-2014  
AL 13-01-2015

Ordinanza n. 21/2014



**ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA':  
NORME PER LA CONDOTTA E OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE  
PRODOTTE DAI CANI ;**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, piste ciclabili, marciapiedi, zone verdi, giardini pubblici, ecc.) a causa dell'incuria di alcuni proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un senso di degrado del territorio comunale;

**PRESO ATTO** del rischio di problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone ed in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

**PRESO ATTO**, altresì che in molti casi, in particolare nei parchi pubblici, i cani vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

**RITENUTO** opportuno provvedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate alla loro conduzione siano munite di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni solide canine onde poterle rimuovere e smaltirle nei modi appropriati;

**RITENUTO** altresì doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

**INDIVIDUATO** quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini;

**VISTA** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

### VISTI:

- l'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 per le violazioni alle ordinanze sindacali;

./...

- l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazioni a disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 maggio 2005;
- l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13.11.1987, firmata anche dall'Italia;
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- R.D. 27.07.1934 n. 1265 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 21.11.1981 n. 689 "Modifica al sistema penale";
- l'art. 50 comma 5° del T.U.E.L - D.Lgs. 267/2000,

## ORDINA

**ai proprietari ed ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:**

### **1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:**

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- di rendere palese il divieto di accesso ai cani presso ogni area e giardino pubblico mediante la posa di idonea segnaletica.

### **2. Raccolta deiezioni:**

- ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

### **3. Detenzioni strumenti idonei di pulizia:**

- ogni proprietario di cani nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o la conduzione, deve avere con sé quando si trova in aree pubbliche insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per una igienica rimozione delle deiezioni solide.

### **4. Condotto dei cani:**

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, che comunque non potrà avere una lunghezza superiore mt. 1,50 e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo per le persone;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari di cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

.../.....

#### 5. Esenzioni:

- sono esentati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio della attività istituzionale.

#### 6. Sanzioni:

- ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00;

- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuati dall'art. 6 della Legge n. 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 100,00 da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

- i proprietari di cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causati dal mancato rispetto delle norme sopra citate e dalle altre che disciplinano la custodia degli animali;

- ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi alla Autorità competente a ricevere il rapporto (Sindaco del Comune di Villarbasse), allegando nel caso documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

### DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito web del Comune di Villarbasse e all'Albo Pretorio e con la collocazione di idonea segnaletica nei luoghi ritenuti idonei a tale scopo.

### RENDE NOTO

(ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990)

avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente atto (art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971).

La Polizia Locale di Villarbasse e le altre Forze di Polizia competenti territorialmente, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

#### Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Vigilanza V. Comm. Vincenzo VEROLINO.

Villarbasse, 11 Dicembre 2014

IL SINDACO

Eugenio AGHEMO

